

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AL MA ACADEMY

### COSTITUZIONE E SCOPI

**Articolo 1)** È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica AL MA ACADEMY, con sede a Collegno (TO), via Torino n°166; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia ed a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

**Articolo 2)** L'Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa è senza scopo di lucro. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 36/2021 l'associazione destinerà eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Al di fuori delle ipotesi appena descritte è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

**Articolo 3)** Sono compiti dell'Associazione:

contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare finalità ed interesse per alcune Discipline Sportive riconosciute dal CONI: Danza sportiva, Ginnastica acrobatica, attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico e Ginnastica finalizzata al fitness e benessere.
- avanzare proposte agli Enti Sportivi e pubblici per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio;
- organizzazione di attività sportive in genere: corsi di formazione, seminari, gare, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni per la pratica e la diffusione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto;
- promozione, diffusione e pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;
- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione,

- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

## **RENDICONTO ECONOMICO**

**Articolo 12)** Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d-art.148 del TUIR).

**Articolo 13)** L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

## **ASSEMBLEA**

**Articolo 14)** Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sottoesposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR), attraverso pubblicazione sul sito istituzionale e/o in mancanza attraverso posta ordinaria o posta elettronica che attesti la ricevuta di consegna nel server del destinatario.

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**Articolo 15)** L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci. L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

**Articolo 16)** In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

**Articolo 17)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto già previsto dalla legge 289/2002 ed ulteriormente ribadito dal D.Lgs. 36/2021, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

**Articolo 18)** Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti maggiorenni e minorenni (questi ultimi attraverso i genitori ovvero il responsabile genitoriale), che abbiano la qualifica di Socio. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto

**Articolo 19)** L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Articolo 20)** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea dei Soci e che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuto al Consiglio Direttivo di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. È incompatibile per componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.11 D.lgs 36/2021, ricoprire qualsiasi altra carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a

favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

**Articolo 21)** Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

**Articolo 22)** Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati ovvero del direttore tecnico o artistico. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

**Articolo 23)** Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

## **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 24)** In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 25)** Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e/o alle Federazioni e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive del Dipartimento dello Sport ivi compreso l'obbligo di iscriversi al Registro nazionale delle Attività sportive (RAS) istituito presso codesto Organismo. L'iscrizione al nuovo registro certifica la natura dilettantistica dell'associazione sportiva, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica. Le norme relative al funzionamento, alla struttura ed alle modalità di iscrizione sono disciplinate dal D.lgs. n.39/2021. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni/Enti/C.O.N.I./Dipartimento dello Sport, dovessero adottare a suo


carico, nonché le decisioni che le autorità dei già menzionati Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

**Articolo 26)** Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non adire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

**Articolo 27)** Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Collegno (TO) il 19/11/2023

Il Presidente di Assemblea



Il Segretario di Assemblea

